



Pubblicato all'Albo della Seda della
Autorità Portuale di Venezia
dal 23.04.2002 al 7.05.2002
Venezia, 8.05.2002

Autorità Portuale di Venezia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

[Signature]

ORDINANZA N. 146 DEL 23 APR. 2002

DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE AREE DI SAN BASILIO.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n.84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche o integrazioni;

VISTO il Decreto del 25 gennaio 2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l'art. 5 della Legge 09/01/1991 n. 19 che ha autorizzato il trasferimento del Punto Franco da Venezia alla zona commerciale di Porto Marghera;

VISTO il Decreto Ministeriale 18/02/1993 che ha introdotto una nuova delimitazione del Punto Franco di Venezia collocandolo all'interno del porto commerciale di Marghera;

TENUTO CONTO che l'Autorità Portuale di Venezia, a seguito dell'accordo di programma concluso con il Ministero delle Finanze e con il Comune di Venezia in data 29/05/1997, ha tra l'altro riacquisito formalmente con decorrenza dal 28/01/1998 la piena disponibilità dell'area demaniale marittima di mq 40.943 ubicata all'interno del Molo Sali di Porto Marghera, zona che può rientrare nell'ambito del territorio delimitato come Punto Franco;

VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto dall'Autorità Portuale ed il Comune di Venezia in data 17 aprile 1997 e concernente le destinazioni d'uso delle aree Cipi – Sartori di Porto Marghera e San Basilio di Venezia in base al quale l'Autorità Portuale – Venezia si assumeva l'impegno di adottare provvedimenti necessari a consentire la pedonalizzazione e l'uso pubblico dell'area demaniale marittima di S.Basilio; compatibilmente con gli usi marittimi delle infrastrutture portuali;

VISTO il Piano Operativo Triennale 1996-1998, integrato dalla seconda revisione annuale approvato con delibera del Comitato Portuale n.14/2001 anche ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 9 della legge 84/94, che ha previsto per l'area di San Basilio la pedonalizzazione e l'uso pubblico dell'area demaniale, mantenendo però la destinazione d'uso portuale delle banchine e delle pertinenze;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 che ha elencato le funzioni del Presidente dell'Autorità Portuale ivi compresa quella di provvedere al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali nonché quella di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'art. 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia;



Autorità Portuale di Venezia

VISTO il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 concernente l'adeguamento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali;

VISTA l'Ordinanza n. 42 del 04/08/1997 concernente i titoli di ammissione per l'accesso di persone e veicoli nelle aree portuali;

VISTA l'Ordinanza n. 60 del 24/07/1998 concernente la disciplina della circolazione in ambito portuale;

VISTA l'Ordinanza n. 63 del 09/10/1998 concernente gli accessi, sosta, parcheggi, rimozione dei veicoli nelle aree di San Andrea, Santa Marta e San Basilio;

VISTA l'Ordinanza n. 105 del 22/09/2000 concernente la circolazione in ambito portuale che individua le strade ed aree esclusivamente operative, le strade ed aree portuali con accesso limitato e le strade ed aree demaniali marittime aperte all'uso pubblico;

VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che è necessario individuare e ben definire le aree all'interno della zona demaniale di San Basilio aperte all'uso pubblico e quelle esclusivamente operative;

CONSIDERATO che in San Basilio continuano le operazioni portuali di imbarco/sbarco passeggeri, operazioni di carico/scarico bagagli e di ogni altra merce e/o materiali necessari al pieno esercizio del traffico marittimo, con conseguente transito di macchine operatrici quali carrelli elevatori, veicoli eccezionali, gru semoventi, trattori e relativi carrelli portabagagli, ecc.;

ORDINA

Articolo 1

L'area portuale di San Basilio, che si estende dal Rio di San Nicolò al Rio di San Basilio, come meglio specificato nell'allegata planimetria che fa parte integrante della presente Ordinanza, è così suddivisa:

- 1) Area interna aperta all'uso pubblico. (area 1, in colore verde sulla planimetria allegata)
L'area è pedonale. Vi potranno accedere solamente i veicoli in servizio di emergenza e quelli, autorizzati, di servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie. E' dovuto il rispetto della segnaletica orizzontale e verticale;



Autorità Portuale di Venezia

2) Area Operativa.

L'area comprende:

- una zona adibita al transito pedonale (area 2, in colore azzurro sulla planimetria allegata). In funzione delle attività portuali sarà di volta in volta, tramite idonea segnaletica orizzontale e verticale (anche mobile), autorizzato l'accesso ed il transito di veicoli di servizio per il traffico marittimo;
- una zona destinata allo svolgimento delle residue operazioni di magazzino (area 3 sulla planimetria allegata), dove è esclusivamente consentito il transito a veicoli in servizio di carico/scarico per le attività produttive;
- una viabilità di servizio, (area 4, in colore giallo sulla planimetria allegata) per veicoli in servizio di emergenza, auto di servizio dell'Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Polizia di Frontiera, taxi o auto di piazza, i veicoli in genere in caso di imbarco e sbarco da navi passeggeri;
- una zona riservata a sosta per una unica autovettura di servizio dell'Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Polizia di Frontiera, Sanità Marittima e di eventuali attrezzature utili allo svolgimento del traffico passeggeri (area P sulla planimetria allegata);

Articolo 2

E' fatto obbligo a tutti coloro che accedono nelle succitate aree di seguire le indicazioni ed i percorsi di sicurezza e di attenersi alle norme di sicurezza vigenti nelle aree portuali, con particolare riguardo alle Ordinanze n. 60/98 e 63/98.

Nelle aree oggetto della presente ordinanza, incluse quelle destinate esclusivamente ad attività portuali, i contravventori alle norme di cui al precedente comma saranno in via amministrativa sanzionabili ai sensi dell'art. 1174, secondo comma, del Codice della Navigazione, sempre che il fatto non costituisca più grave reato;

Articolo 3


Il personale dell'Autorità Portuale con funzioni di Polizia Amministrativa ex art.24 comma 2.bis Legge 84/94 è incaricato, per quanto di competenza, di fare osservare la presente Ordinanza.

Articolo 4









La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal 02 maggio 2002

Il Presidente
Claudio Boniciolli

Allegata planimetria



LEGENDA

-  AREA DI CANTIERE
-  PERIMETRO AREA PORTUALE SAN BASILIO
-  AREA PEDONALE (1)
-  AREA A PARZIALE UTILIZZO PEDONALE (2)
-  AREA PER OPERAZIONI DI MAGAZZINO (3)
-  PERCORSO PROMISCUEO CARRABILE PER AUTO (4)
DI SERVIZIO, EMERGENZA E TRAFFICO PASSEGGERI
-  PARCHEGGI SOLO AUTO DI SERVIZIO
-  AREA DI MANOVRA VEICOLI

ALL. IO ALL'ORD. N. 146 del 23 APR. 2002

Autorità Portuale di Venezia	DISCIPLINA TRANSITORIA NELLE AREE DI S. BASILIO		PIP 10-04-2002
	DISCIPLINA TRANSITORIA NELLE AREE DI S. BASILIO		DIS. N. 40026.001